

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"VIVERE Associazione Volontari e Famiglie con figli portatori di han-
dicap Onlus".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi
il giorno ventiquattro
del mese di ottobre

24 - 10 - 2020

alle ore quindici e quaranta
in Chieri, in via Balbo angolo vicolo Tepice, nel "Teatro del Duomo"
avanti me dottoressa Emanuela LAZZERINI, Notaio in Torino, iscrit-
to al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è comparsa la signora:

GILARDI Luigina, nata a Chieri il 2 maggio 1959, domiciliata per la
carica presso la sede dell'associazione di cui infra, cittadina italiana,
siccome mi dichiara, della cui identità personale io notaio sono cer-
to, la quale agendo nella sua qualità, a me dichiarata, di Presidente
dell'associazione di volontariato:

**"VIVERE Associazione Volontari e Famiglie con figli portatori di
handicap Onlus"**, siglabile "Assoc. VIVERE Onlus", con sede in
Chieri, via De Gasperi n. 14, codice fiscale 90005490017, iscritta
nel Registro Regionale del Volontariato - Sezione Provincia di Torino,
giusta decreto in data 30 settembre 1993 n. 3727 e come tale Onlus
di diritto, iscritta al Registro Regionale centralizzato provvisorio del-
le Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1077,
richiede me notaio di ricevere e ritenere nei miei minutari il verbale
dell'assemblea straordinaria della predetta associazione, qui convo-
cata, per questo giorno, alle ore 15,30 (quindici virgola trenta), in se-
conda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Variazione e implementazione delle norme statutarie e approvazio-
ne di un conseguente nuovo testo di statuto.

Aderendo io notaio alla fattami istanza, dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, a' sensi del vigente statuto, la
sovracomparsa signora GILARDI Luigina la quale, dopo aver consta-
tato e dato atto:

- che l'assemblea è stata qui regolarmente convocata, ai sensi del-
l'art. 13 del vigente statuto, per questo giorno alle ore 15,30 (quindi-
ci virgola trenta), in seconda convocazione, essendo andata deserta
in prima convocazione il giorno 23 ottobre 2020;

- che del Consiglio Direttivo, oltre ad essa Presidente, qui comparsa,
sono presenti i Consiglieri signori STRADIOTTO Adriano, GOTTERO
Giovanna, PARA Stefano, OLIVIERI Annalina, PERTILE Annamaria,
MARIANO Pietro, MARIANO Silvia, SALVADOR Clara, BERTOLINA
Mariella, DUCATTO Sandro, FISSORE Maria Teresa, mentre è pre-
sente in videoconferenza il Consigliere signor VARETTO Giovanni;

- che del Collegio dei Revisori non è presente alcun membro;

* che sono presenti, in proprio o per deleghe, che verranno conserva-
te agli atti dell'associazione, numero 73 (settantatre) associati, di

Registrato a
Torino DP II
il 4 novembre 2020
n. 43670
Serie 1T
Euro 0,00

cui 6 (sei) in videoconferenza, sul totale di numero 184 (centottantaquattro) associati aventi diritto al voto, di cui 43 (quarantatre) in proprio e 30 (trenta) per delega, il tutto come meglio risulta dall'elenco presenze che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, previa vidimazione ai sensi di legge e omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dalla comparente;

- che ogni associato ha diritto ad un voto;
- che tutti i presenti si sono dichiarati pienamente informati sull'argomento all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione del medesimo né si procede alla nomina di un segretario stante la verbalizzazione notarile;

- che, ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in merito alle modifiche dello statuto, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il quindici per cento dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati;

dichiara la presente assemblea straordinaria validamente costituita, in seconda convocazione, ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

La Presidente, sull'unico punto all'ordine del giorno, fa presente che, in relazione alla nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i., recante il Codice del Terzo Settore, sebbene a tutt'oggi la medesima non sia ancora pienamente operativa, occorre apportare i necessari adeguamenti e aggiornamenti allo statuto sociale, per quanto attiene, tra l'altro:

- la modifica della denominazione sociale, con l'inserimento dell'acronimo Odv e l'eliminazione dell'acronimo ONLUS;

- la riformulazione degli scopi e delle attività dell'associazione, fermo restando l'ambito di operatività della medesima;

- l'aggiornamento delle clausole in materia di redazione del bilancio, destinazione degli avanzi di gestione, attività dei volontari, ammissione di nuovi associati, cariche associative, devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione dell'associazione.

Ella dà quindi lettura all'assemblea del nuovo testo di statuto, composto di 20 (venti) articoli, aggiornato con le modifiche di cui sopra e appositamente predisposto in vista della presente assemblea, evidenziando che lo stesso prevede, altresì:

- la riduzione del numero minimo - sette - e massimo - quindici - dei componenti del Consiglio Direttivo;

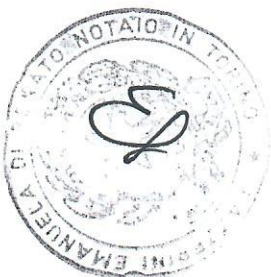
- la possibilità di nominare un Presidente Onorario;

- la possibilità di costituire Comitati Tecnici, con funzione consultiva, per la definizione e realizzazione di specifici programmi e progetti;

La Presidente invita, poi, l'assemblea a deliberare in merito a quanto proposto.

Udite le proposte della Presidente, dopo breve discussione, si passa alla votazione, in forza della quale la Presidente constata che, all'unanimità e con voto palese, espresso per alzata di mano l'assemblea delibera:

-- di approvare, in sostituzione di quello vigente che viene espressa-



mente abrogato, il nuovo testo integrale dello statuto dell'associazione, quale proposto e letto dalla Presidente; detto statuto, steso per 20 (venti) articoli su pagine 23 (ventitre) di 6 (sei) fogli, consegnatomi dalla Presidente, si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"** per farne parte integrante e sostanziale, previa vidimazione ai sensi di legge e omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dalla comparente;

-- di delegare il Presidente in carica pro tempore dell'associazione ad apportare al suddetto statuto tutte le eventuali modifiche non sostanziali che venissero richieste dagli Organi competenti in sede di approvazione e iscrizione nei prescritti Registri.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea straordinaria essendo le ore sedici e quarantacinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione che richiede l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi del combinato disposto degli articoli dell'art. 82 e 104, primo comma del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto, redatto a cura di me notaio e scritto parte da me e parte dattiloscritto da persona fida su pagine sei e diciannove linee di due fogli, quale atto leggo alla comparente che, approvandolo e confermandolo, meco notaio lo sottoscrive.

LUIGINA GILARDI

EMANUELA LAZZERINI NOTAIO

3



Allegato "B" al n. 12.500 di raccolta

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"VIVERE Associazione Volontari e Famiglie con Figli Portatori
di Handicap ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 **"Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice)** e ss.mm.ii., e il D.P.R. 361/2000 l'Organizzazione di Volontariato **"VIVERE Associazione Volontari e Famiglie con Figli Portatori di Handicap Odv"** siglabile "ASSOC.VIVERE ODV".
2. La denominazione dell'ODV sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) a seguito dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'ODV ha sede legale nel Comune di Chieri. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'ODV è iscritta.
4. L'ODV opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
5. La durata dell'ODV è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 11.

Art. 2

Scopi e finalità

L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di

1. promuovere, organizzare, gestire e condividere ogni attività che possa contribuire al miglioramento del livello di qualità della vita delle persone con disabilità, al fine di:
 - a) favorire il loro benessere a tutti i livelli contrastando l'isolamento e favorendo l'inclusione;
 - b) potenziare l'esplicitazione della loro personalità, valorizzando le loro qualità intellettive, artistiche e sportive;
2. farsi interprete presso le Pubbliche Istituzioni della promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità per affermare la loro dignità e il diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento ed alla piena inclusione sociale;
3. aiutare le persone con disabilità a diventare, per quanto possibile, autonome individualmente, socialmente ed economicamente con particolare riferimento al dettato della Convenzione ONU del 2006;
4. sostenere le famiglie delle persone con disabilità al fine di promuovere reciproco aiuto e solidarietà.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi

dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale e specificamente quelle di cui alle lettere:

a) e cioè: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 comma 1. e 2. della legge 8.11.2000 nr 328 e ss.mm.ii. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 nr. 104 e alla legge 22 giugno 2016 nr. 112 e ss.mm.ii.;

i) e cioè: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende:

a) realizzare, in presenza e/o in remoto, autonomamente e/o in collaborazione, attività specifiche e laboratori di vario genere di promozione delle attività sportive, del tempo libero, della cultura (es.: attività manuali e musicali di teatro e danza, di approfondimento di forme elementari di arte e cultura, di benessere fisico e, in generale, di intrattenimento e socializzazione, eccetera), della istruzione (limitatamente al sostegno di persone con disabilità presso scuole o altri enti), nonché di accompagnamento alla vita autonoma;

b) istituire e gestire servizi di tregua, tali intendendosi l'ospitalità di persone con disabilità per tempi brevi in una struttura messa a disposizione dall'ODV, per dare momenti di sollievo alle famiglie e occasione di inclusione e autonomia per i loro congiunti;

c) farsi interprete in tutte le possibili forme (es.: seminari, incontri sul territorio, eccetera), autonomamente e/o in collaborazione, in presenza e/o in remoto, presso le Istituzioni Pubbliche e Private e la cittadinanza in genere della sensibilizzazione, promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità per affermare la loro dignità e il diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento ed alla piena inclusione sociale;

d) dare sostegno alle famiglie delle persone con disabilità in tutte le forme possibili (es.: consulenze, orientamento eccetera), in presenza e/o in remoto, autonomamente e/o in collaborazione, con iniziative di reciproco aiuto, solidarietà e inclusione.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).



6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito da:

a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;

b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;

c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a. Quote associative e contributi degli aderenti;

b. Contributi pubblici e privati;

c. Donazioni e lasciti testamentari;

d. Rendite patrimoniali;

e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);

f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a 7 (sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- * di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, avendo fa-



coltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- * di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- * di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- * di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo, entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b) I soci sono obbligati:

- * all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- * a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

- * al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

a. L'Assemblea dei Soci;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. Il Presidente;

d. L'Organo di Controllo, qualora si verifichino le circostanze;

e. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora si verifichino le circostanze;

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 2 (due) mesi nel Libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre altri associati, qualora il numero complessivo degli associati sia inferiore a 500, e cinque altri associati, qualora il numero complessivo degli associati sia non inferiore a 500.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno

1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito della Regione Piemonte.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: per l'approvazione del Bilancio di Esercizio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e entro il 31 ottobre per l'approvazione del Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV, nei casi previsti;
- e. nomina e revoca l'organo di controllo nei casi previsti;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;



- i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - k. delibera sull'esclusione o decadenza dei soci;
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa.
 - o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 4 dello Statuto;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel Libro Verbale delle Riunioni e Deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'OdV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) fino ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va rati-

ficata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il Bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e la Relazione di Attività e il Bilancio Preventivo;
- c. cura la tenuta dei seguenti libri obbligatori ai sensi dell'art. 15 D.Lgs.117/2017: il Libro dei Soci, il Libro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, il Libro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni degli altri Organi Sociali, il Registro dei Volontari;
- d. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione e decadenza dei soci;
- f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- g. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- i. ha facoltà di costituire Comitanti, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- j. predispone il regolamento per il funzionamento dell'ODV che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, portato a conoscenza di tutti i soci e conservato presso le sedi dell'ODV la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- k. procede all'assunzione di eventuali dipendenti e impiegati.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le vol-



te nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel Libro dei Verbali delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo; in questa ultima ipotesi è esclusa la legale rappresentanza.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di Controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità.

2. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.



Art. 17

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19

Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'ODV o suoi organi, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere risolte da un arbitro nominato dal direttore dell'Ufficio Terzo Settore della Regione Piemonte, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ODV. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Art. 20

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

LUIGINA GILARDI

EMANUELA LAZZERINI NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

su facciate 19 per uso CONSENTITO

Torino, 5 Novembre 2020

Emanuela Lazzzerini Notaro





STUDIO NOTAI ASSOCIATI
LAZZERINI MACCARONE
SELLA

Dott.ssa Emanuela LAZZERINI
Dott. Santino Francesco MACCARONE
Dott.ssa Cristina SELLA

Chieri, 24 ottobre 2020

Io sottoscritta dottoressa Emanuela LAZZERINI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, dichiaro e certifico che, come da verbale a mio rogito in data odierna, l'assemblea straordinaria dell'associazione di volontariato:

"VIVERE Associazione Volontari e Famiglie con figli portatori di handicap Onlus", siglabile "Assoc. VIVERE Onlus", con sede in Chieri, via De Gasperi n. 14, codice fiscale 90005490017, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato - Sezione Provincia di Torino, giusta decreto in data 30 settembre 1993 n. 3727 e come tale Onlus di diritto, iscritta al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1077, tenutasi in pari data,

ha deliberato

-- di approvare, in sostituzione di quello vigente che è stato espressamente abrogato, il nuovo testo integrale dello statuto dell'associazione, aggiornato anche in relazione alla nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i., recante il Codice del Terzo Settore.

Detto nuovo testo dello statuto reca la nuova denominazione dell'associazione **"VIVERE Associazione Volontari e Famiglie con Figli Portatori di Handicap Odv"** siglabile "ASSOC.VIVERE ODV", nonché la nuova formulazione degli scopi e delle attività dell'associazione, riportata rispettivamente agli articoli 2 e 3, del seguente letterale tenore:

"Art. 2

Scopi e finalità

L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di

1. promuovere, organizzare gestire e condividere ogni attività che possa contribuire al miglioramento del livello di qualità della vita delle persone con disabilità, al fine di:

a) favorire il loro benessere a tutti i livelli contrastando l'isolamento e favorendo l'inclusione;

potenziare l'esplicitazione della loro personalità, valorizzando le loro qualità intellettive, artistiche e sportive;

2. farsi interprete presso le Pubbliche Istituzioni della promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità per affermare la loro dignità e il diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento ed alla piena inclusione sociale;



3. aiutare le persone con disabilità a diventare, per quanto possibile, autonomi individualmente, socialmente ed economicamente con particolare riferimento al dettato della Convenzione ONU del 2006;

4. sostenere le famiglie delle persone con disabilità al fine di promuovere reciproco aiuto e solidarietà.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale e specificamente quelle di cui alle lettere:

a) e cioè: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 comma 1. e 2. della legge 8.11.2000 nr 328 e ss.mm.ii. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 nr. 104 e alla legge 22 giugno 2016 nr. 112 e ss.mm.ii.;

i) e cioè: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende:

a) realizzare, in presenza e/o in remoto, autonomamente e/o in collaborazione, attività specifiche e laboratori di vario genere di promozione delle attività sportive, del tempo libero, della cultura (es.: attività manuali e musicali di teatro e danza, di approfondimento di forme elementari di arte e cultura, di benessere fisico e, in generale, di intrattenimento e socializzazione, eccetera), della istruzione (limitatamente al sostegno di persone con disabilità presso scuole o altri enti), nonché di accompagnamento alla vita autonoma;

b) istituire e gestire servizi di tregua, tali intendendosi l'ospitalità di persone con disabilità per tempi brevi in una struttura messa a disposizione dall'ODV, per dare momenti di sollievo alle famiglie e occasione di inclusione e autonomia per i loro congiunti;

c) farsi interprete in tutte le possibili forme (es.: seminari, incontri sul territorio, eccetera), autonomamente e/o in collaborazione, in presenza e/o in remoto, presso le Istituzioni Pubbliche e Private e la cittadinanza in genere della sensibilizzazione, promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità per affermare la loro dignità e il diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento ed alla piena inclusione sociale;

d) dare sostegno alle famiglie delle persone con disabilità in tutte le forme possibili (es.: consulenze, orientamento eccetera), in presenza e/o in remoto, autonomamente e/o in collaborazione, con iniziative di reciproco aiuto, solidarietà e inclusione.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenu-

te per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.".

Emanuela Dastemini redatto

